

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 10 novembre 2000****concernente un contratto tipo relativo alle condizioni di uso del marchio comunitario di qualità ecologica***[notificata con il numero C(2000) 3278]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2000/729/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1980/2000 prevede che sia adottato un contratto tipo secondo la procedura prevista all'articolo 17.
- (2) È opportuno per evitare distorsioni della concorrenza e per tutelare gli interessi dei consumatori e degli utilizzatori, che le condizioni di uso del marchio siano uniformi in tutta la Comunità.
- (3) Gli organismi competenti devono avere la facoltà di aggiungere al contratto anche altre clausole, purché siano compatibili con il regolamento (CE) n. 1980/2000.
- (4) È opportuno che il contratto contenga disposizioni che consentano all'organismo competente di verificare l'osservanza degli obblighi ivi previsti, onde garantire che il marchio sia usato esclusivamente per i prodotti conformi agli obiettivi e ai principi precisati nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1980/2000 nonché alle condizioni stabilite nel contratto stesso.
- (5) È opportuno stabilire disposizioni che prevedono la sospensione o la revoca del marchio, in caso di non conformità agli obiettivi e ai principi del regolamento e alle condizioni del contratto.

- (6) I provvedimenti definiti nella presente decisione sono conformi al parere espresso dal Comitato istituito ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il contratto concluso tra l'organismo competente e i richiedenti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1980/2000 è redatto come indicato in allegato.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 1, l'organismo competente può aggiungere al contratto altre clausole compatibili con il regolamento (CE) n. 1980/2000.

*Articolo 3*La decisione 93/517/CEE della Commissione, del 15 settembre 1993 ⁽²⁾, concernente un contratto tipo relativo alle condizioni di uso del marchio comunitario di qualità ecologica è abrogata.*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2000.

Per la Commissione

Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.⁽²⁾ GU L 243 del 29.9.1993, pag. 13.

ALLEGATO

CONTRATTO TIPO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI USO DEL MARCHIO COMUNITARIO DI QUALITÀ ECOLOGICA

PREMESSA

L'organismo competente (denominazione completa), in prosieguo denominato «l'organismo competente», con sede in (indirizzo completo), rappresentato, ai fini della sottoscrizione del presente contratto da (nome della persona responsabile), e (nome completo del titolare), in qualità di fabbricante, di importatore, di fornitore di servizi o di commerciante al dettaglio o all'ingrosso la cui sede ufficiale nella Comunità europea è (indirizzo completo), in prosieguo denominato « il titolare », rappresentato da (nome della persona responsabile), hanno convenuto quanto segue riguardo all'uso del marchio comunitario di qualità ecologica:

Articolo 1

DIRITTI E OBBLIGHI

- 1.1. L'organismo competente concede al titolare il diritto di usare il marchio di qualità ecologica per i suoi prodotti come descritto nelle specifiche del prodotto allegate purché conformi ai criteri specifici al relativo gruppo di prodotti vigenti per il periodo, adottati dalla Commissione delle Comunità europee il (data) e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (indicare il riferimento completo) allegata al presente contratto.
- 1.2. Il marchio di qualità ecologica deve essere usato esclusivamente nella forma e nei colori precisati nelle specifiche relative stabilite dall'organismo competente e allegate al presente contratto e deve essere chiaramente visibile. Il diritto di usare detto marchio non ne comprende l'uso come componente del marchio di fabbrica.
- 1.3. Il titolare provvede affinché il prodotto sia conforme, per tutta la durata del presente contratto, a tutte le condizioni di uso e alle norme del presente contratto, nonché ai criteri specifici del relativo gruppo di prodotti e alle specifiche relative al marchio di qualità ecologica di cui agli allegati del presente contratto applicabili al periodo in oggetto. In caso di modifiche delle caratteristiche dei prodotti, qualora non incidano sul rispetto dei criteri non è necessario presentare una nuova richiesta. Il titolare deve tuttavia informarne l'organismo competente mediante lettera raccomandata. L'organismo competente effettua, se del caso, le opportune verifiche.
- 1.4. Il contratto può essere esteso ad una gamma di prodotti più ampia di quella iniziale previo accordo dell'organismo competente, a condizione che i nuovi prodotti appartengano allo stesso gruppo di prodotti e che siano conformi ai relativi criteri. L'organismo competente verifica che tali condizioni siano soddisfatte. L'allegato che definisce le specifiche di prodotto viene opportunamente modificato.
- 1.5. La partecipazione al sistema di assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica non esenta dal rispetto delle disposizioni ambientali o di altro genere previste dalla normativa comunitaria o nazionale applicabili alle diverse fasi di vita delle merci o, se del caso, dei servizi in questione.

Articolo 2

PUBBLICITÀ

- 2.1. Il titolare fa riferimento alla concessione del marchio di qualità ecologica soltanto in relazione al prodotto indicato all'articolo 1.1 e nell'allegato al presente contratto.
- 2.2. Il titolare si asterrà da ogni pubblicità e dichiarazione od uso di marchi o logo che siano falsi o ingannevoli o tali da ingenerare confusione o pregiudicare il prestigio del marchio comunitario di qualità ecologica.
- 2.3. In forza del presente contratto, il titolare è responsabile del modo in cui il marchio di qualità ecologica è usato per il suo prodotto, specialmente in ambito pubblicitario.

Articolo 3

VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

- 3.1. L'organismo competente e i suoi rappresentanti, a tal fine autorizzati, possono compiere qualsiasi indagine necessaria per verificare che il titolare si conformi ai criteri specifici del gruppo di prodotti e alle condizioni di uso e alle norme del presente contratto. A tal fine, l'organismo competente può richiedere qualsiasi documentazione atta a comprovare tale conformità. Il titolare è tenuto a fornire tale documentazione.
- 3.2. L'organismo competente e i suoi rappresentanti, a tal fine autorizzati, possono, in qualsiasi momento e senza preavviso, richiedere al titolare, che è tenuto a concederlo, l'accesso agli stabilimenti, o a parte di essi, di cui all'allegato, per gli scopi previsti al paragrafo 1 del presente articolo.
- 3.3. Le spese sostenute, per quanto di ragione, dall'organismo competente in forza delle norme del presente articolo, sono a carico del titolare.

Articolo 4

RISERVATEZZA

- 4.1. Salvo il disposto del regolamento (CE) n.1980/2000, e segnatamente l'articolo 7, l'organismo competente e i suoi rappresentanti autorizzati non possono rivelare o utilizzare per scopi estranei al presente contratto informazioni cui hanno avuto accesso nel corso della valutazione di un prodotto ai fini della concessione del marchio di qualità ecologica o nel corso della verifica della conformità di cui all'articolo 3 del presente contratto.
- 4.2. L'organismo competente adotta tutte le misure atte a garantire la tutela contro qualsiasi falsificazione o appropriazione indebita dei documenti affidatigli.
- 4.3. L'organismo competente adotta tutte le misure atte a garantire che i documenti ad esso affidati non siano distrutti per almeno tre anni dalla scadenza del presente contratto. Al termine di tale periodo, l'organismo competente può distruggere la documentazione.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA

- 5.1. Qualora ritenga di non poter osservare le condizioni di uso e le norme degli articoli 1, 2 e 3 del presente contratto, il titolare ne dà notificazione all'organismo competente e si astiene dall'uso del marchio di qualità ecologica finché tali condizioni o norme non siano osservate e l'organismo competente ne sia stato informato.
- 5.2. Qualora ritenga che il titolare abbia contravvenuto ad una condizione d'uso o ad una norma del presente contratto, l'organismo competente può sospendere o revocare l'autorizzazione all'uso del marchio di qualità ecologica ed adottare i provvedimenti necessari, compresi quelli di cui all'articolo 9, per evitare che il titolare possa continuare a farne uso.

Articolo 6

LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ E INDENNIZZO

- 6.1. Il titolare non includerà il marchio di qualità ecologica come parte della garanzia del prodotto di cui all'articolo 1.1 del presente contratto.
- 6.2. L'organismo competente, inclusi i suoi rappresentanti autorizzati, non è responsabile di perdite o danni subiti dal titolare, derivanti dalla concessione o dall'uso del marchio di qualità ecologica.
- 6.3. L'organismo competente, inclusi i suoi rappresentanti autorizzati, non è responsabile di eventuali perdite o danni subiti da terzi, derivanti dalla concessione o dall'uso, incluso a scopi pubblicitari, del marchio di qualità ecologica.
- 6.4. Il titolare è tenuto, nei confronti dell'organismo competente e dei suoi rappresentanti autorizzati, a risarcire ogni perdita e danno, nonché a sollevare da ogni responsabilità, inclusi i reclami presentati da terzi, derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni del presente contratto da parte del titolare, o dall'affidamento fatto sulle informazioni o la documentazione fornita dal medesimo.

Articolo 7

CORRISPETTIVO

- 7.1. Il titolare si impegna a pagare i diritti dovuti all'organismo competente per l'uso del marchio sui prodotti definiti all'articolo 1.1 e nell'allegato, per il periodo di uso definito nel presente contratto, in conformità alle regole pertinenti in vigore al momento della firma del presente contratto, rese note dall'organismo competente il (data e riferimento completo) e allegate al presente contratto. In caso di sospensione o scioglimento anticipato del contratto da parte dell'organismo competente o del titolare, quest'ultimo non avrà diritto alla restituzione, né in tutto, né in parte, dei diritti versati.
- 7.2. L'uso del marchio di qualità ecologica è subordinato al tempestivo pagamento, di tutti i diritti relativi.

Articolo 8

RECLAMI

- 8.1. L'organismo competente può informare il titolare di qualsiasi reclamo presentato su un prodotto recante il marchio di qualità ecologica e chiedergli di rispondere a tali reclami. L'organismo competente può non rivelare al titolare l'identità del reclamante.
- 8.2. Qualsiasi risposta del titolare ad una richiesta in forza dell'articolo 8.1 lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dell'organismo competente di cui agli articoli 3 e 5 del presente contratto.

Articolo 9

DURATA DEL CONTRATTO E LEGGE APPLICABILE

- 9.1. Salvo il disposto dei paragrafi 9.2, 9.3 e 9.4, il presente contratto prende effetto dalla data della sua sottoscrizione da parte del titolare e dell'organismo competente, per una durata di (.) o fino al termine della validità dei criteri relativi al pertinente gruppo di prodotti. Qualora sia più breve, la durata stabilita dall'articolo 1.1 si applica al presente contratto.
- 9.2. La violazione da parte del titolare di una condizione di uso o di una norma del presente contratto ai sensi dell'articolo 5.2, può essere considerata dall'organismo competente un inadempimento del contratto, che lo legittima, oltre ad applicare le disposizioni dell'articolo 5.2, a risolvere il contratto mediante lettera raccomandata inviata al titolare, in data anteriore a quella di cui all'articolo 9.1, entro (periodo stabilito dall'organismo competente).
- 9.3. Il titolare può recedere dal contratto, con un preavviso di tre mesi, a mezzo lettera raccomandata inviata all'organismo competente.
- 9.4. Qualora i criteri specifici del gruppo di prodotti di cui all'articolo 1.1 siano prorogati senza modificazione e l'organismo competente non abbia inviato alcuna comunicazione scritta di scioglimento del contratto almeno tre mesi prima della scadenza dei suddetti criteri o del presente contratto, l'organismo competente informa il titolare, con un preavviso di almeno tre mesi, che il contratto verrà rinnovato automaticamente per il restante periodo di vigenza dei criteri medesimi.
- 9.5. Dopo la scadenza o lo scioglimento anticipato del presente contratto, il titolare non può usare il marchio di qualità ecologica in relazione ai prodotti di cui all'articolo 1.1, né per l'etichettatura, né per scopi pubblicitari, mentre i prodotti contrassegnati dal marchio di qualità ecologica, non più conservati in magazzino dal titolare e immessi sul mercato prima della data di scadenza o dello scioglimento anticipato del presente contratto, possono restare sul mercato per un massimo di sei mesi dopo tale data.
- 9.6. Ogni controversia tra l'organismo competente e il titolare o reclamo di una parte nei confronti dell'altra, sulla base del presente contratto, che non possa essere composta amichevolmente tra le parti contraenti, è soggetta alla legge dello Stato membro o della regione dell'organismo competente e alla giurisdizione dei tribunali degli Stati membri o delle regioni cui appartiene l'organismo competente.

Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

- copia del regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (nella lingua comunitaria pertinente),
- le specifiche del prodotto, che comprendono come minimo la denominazione e/o i numeri di riferimento del produttore, i siti di produzione e il relativo numero di registrazione dell'autorizzazione all'uso del marchio comunitario di qualità ecologica,
- copia della decisione della Commissione (sui criteri applicabili al gruppo di prodotti),
- le specifiche del marchio di qualità ecologica, che indichino tra l'altro che il marchio può essere impresso in due colori (verde Pantone 347 e blu Pantone 279), nero su bianco o bianco su nero,
- copia della decisione 2000/728/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che stabilisce le spese e i diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica (nella lingua comunitaria pertinente).

Fatto a data
.....
(Organismo competente)

Fatto a data
.....
(Titolare)

Persona designata
.....
(Firma giuridicamente vincolante)

Persona designata
.....
(Firma giuridicamente vincolante)

